

DETERMINA N. 1/23/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA OPEN FIBER S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRANI (BT) E DELLA SOCIETÀ AMET S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società all’istanza della società Open Fiber S.p.A. del 28 marzo 2022 ed acquisita dall’Autorità con numero di protocollo 105906 in data 29 marzo 2022 con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti della società Amet S.p.A. e del Comune di Trani avente ad oggetto “*la violazione dell’obbligo di consentire il riutilizzo da parte di OF della infrastruttura di pubblica illuminazione del Comune di Trani di proprietà di AMET, società partecipata al 100% dal Comune, per la posa della propria rete in fibra ottica*”;

VISTA la nota del 31 marzo 2022 protocollo 110155, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato Open Fiber, Amet ed il Comune (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 20 aprile 2022 al fine

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTO il verbale di udienza del 20 aprile 2022;

VISTA la nota del 14 giugno 2022 con cui il responsabile del procedimento, decorso il termine assegnato alle parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, convocava le stesse per una nuova udienza in data 27 giugno 2022;

VISTE le memorie depositate dalla società AMET in data 23 giugno 2022 protocollo 197281 e dal Comune di Trani in data 24 giugno 2022 protocollo 198730;

VISTI i verbali di udienza del 27 giugno e del 29 luglio 2022;

VISTA la mail del 2 gennaio 2023 con cui la società istante ha dichiarato che *“in data 30 dicembre 2022 Open Fiber S.p.A. e AMET S.p.A hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto il riutilizzo dell’infrastruttura di distribuzione elettrica e di pubblica illuminazione di AMET”* e la conseguente rinuncia all’istanza, con contestuale richiesta di archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 22, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento”*;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Open Fiber S.p.A., Amet S.p.A. ed il Comune di Trani.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano